

Allegato “B” al n.29157/14181di Repertorio

**STATUTO
DELLA
“RETE COMMUNIA - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONEETS”**

**Articolo 1
Denominazione**

1.1È costituita una Fondazione denominata

“RETE COMMUNIA - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ETS” in forma abbreviata **“RETE COMMUNIA ETS”**.

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civilee dalle leggi specialied in attuazione dei principi e dei valori della Costituzione italiana.

**Articolo 2
Sede**

2.1La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente nelle forme e nei tempi previsti dalla legge.

2.2 Uffici, anche di rappresentanza,nonché sedi operative e delegazioni, potranno essere istituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via non prevalente e, nel rispetto delle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Articolo 3
Scopo e attività**

3.1La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017(“Codice del Terzo settore”).

In particolare, scopo della Fondazione è la tutela e promozione dei beni comuni nella accezione delle cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e dei doveri di solidarietà socialenonché al libero sviluppo della persona e che, come tali, devono essere tutelate e salvaguardate dall’ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future, come da manifesto del Comitato Promotore sottoscritto in data 5 ottobre 2020 a Messina.

La Fondazione intende operare come una nuova infrastruttura di economia comunitaria, in grado di superare la dicotomia “pubblico-privato” nella politica di gestione dei beni comuni, ricercando nuove forme di tutela, valorizzazione economica, sociale, ambientale e culturale dei beni.

La Fondazione promuove e pratica le proprie attività con metodi, criteri e procedure legate al pacifismo, alla non violenza, alla comunicazione ecologica, alla condivisione e trasparenza dei dati.

Utilizza per tutte le proprie attività regole, procedure e prassi ispirate e suggerite dalle migliori “buone pratiche” internazionali in materia di eco-eventi, rifiuti zero, impatto zero, architettura ed edilizia sostenibile, tecniche non invasive, bilanci economici integrati, “Internet neutrality” (garantire la neutralità della trasmissione dati e il libero accesso alla rete internet) nonché tutto ciò che può alleviare l’ “impronta ecologica” della Fondazione nell’attuare il presente statuto.

La pluralità delle visioni, attuali e future, dei beni comuni e delle culture ambientali sono di per sé integrali, sistemiche ed olistiche, pertanto, saranno sempre considerate con un approccio di flessibilità guidato da un “coefficiente sistemico di valutazione” all’interno dello scenario socio-economico internazionale, europeo ed Italiano.

Nelle sue modalità di intervento, inoltre, la Fondazione persegirà ogni volta possibile l’applicazione dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 – approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2015 – e, più in generale, si ispirerà ai principi e ai valori legati alla sostenibilità e all’economia sociale, generativa e circolare.

3.2. Per il perseguitamento di tale scopo, la Fondazione eserciterà in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale si propone di operare nei settori di cui all’articolo 5, comma 1, lettere **a), d) e), f), g), h), i), j), l), m), q), u), v, w, z)**, del D.Lgs. 117/2017, e cioè le seguenti attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:

(a.1) servizi alla persona e servizi agli enti pubblici per la migliore realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi; progetti individuali per le persone disabili e sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti;

(a.2) progettidi assistenza e integrazione sociale per le persone con disabilità; interventi per la cura e la riabilitazione delle persone disabili, inserimento ed integrazione sociale assistenzasociale e sanitaria a domicilio, servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali; comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali ;

(a.3) progetti di sensibilizzazione per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:

(d.1) tutelare e promuovere la formazione e l’aggiornamento delle competenze durante tutto l’arco della vita lavorativa a professionisti e imprenditori favorendo la cultura della sostenibilità, dell’ambiente e dell’economia circolare;

(d.2) tutelare e promuovere istruzione e formazione, garantendo l’accesso universale alle persone presenti sul territorio nazionale, siano o no cittadini italiani, a scuole materne e scuola dell’obbligo, favorendo l’ampio accesso a scuole superiori, università e ricerca, e sostenendo la libertà d’ insegnamento e di scelta educativa al fine di promuovere una pluralità di offerta formativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:

(e.1) promuovere l'utilizzo sostenibile e la tutela di suolo, foreste, boschi, flora e fauna; l'utilizzo sostenibile di sottosuolo, riserve di minerali e combustibili fossili; la protezione di atmosfera, aria ed elementi del clima; l'accesso all'acqua e a fiumi, laghi, mari, falde, flora e fauna marine; l'uso civico degli spazi e la restituzione di grandi spazi per generare nuovo valore per città e comunità; l'accesso a borghi, ville, castelli ed altri elementi di patrimonio culturale; l'accesso ai musei, la disponibilità per uso comune e collettivo di aree verdi urbane ed extra-urbane, parchi e spiagge; il riuso di beni confiscati di valore sociale e paesaggistico;

(e.2) individuare gli elementi di interesse collettivo per lo sviluppo di una mobilità sostenibile, in particolare affermando l'appartenenza pubblica necessaria di strade, autostrade, e reti ferroviarie;

(e.3) individuare gli elementi di interesse collettivo nell'accesso universalmente garantito alle reti di energia come luce e riscaldamento, promuovendone una gestione appropriata alla loro qualità di beni comuni;

(e.4) esigere nello spirito dell'articolo 43 della Costituzione una gestione di tutti i servizi di interesse generale e locale sul territorio italiano volta a servire i diritti e i bisogni di cittadini ed utenti prima che a procurare profitto ai soggetti gestori e ai loro proprietari, siano essi pubblici o privati;

(e.3) confrontarsi, incoraggiandolo scambio di idee e competenze nonché la gestione condivisa di beni comuni, con portatori di interessi in ambiti vicini alle finalità istituzionali come organizzazioni del terzo settore, comunità e organizzazioni sul territorio, fondazioni, investitori istituzionali, imprese economiche, finanziarie, bancarie e assicurative motivate da responsabilità sociale ed aperte ad investimenti ed attività ecologicamente sostenibili e ad impatto sociale, istituzioni nazionali ed internazionali, amministrazioni regionali, città metropolitane e comuni, organizzazioni intermedie rappresentanti lavoratori, piccole e medie imprese e gestori di beni comuni;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, a titolo indicativo e non esaustivo:

(f.1) gestione diretta o indiretta di beni culturali, mobili ed immobili, appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico o privato, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico;

(f.2) ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale; diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e facilitazione della sua fruizione; elaborazione di progetti formativi e di aggiornamento; sponsorizzazione di beni culturali; progetti in materia di pubblicità e partecipazione, con informazione e comunicazione, relativa ai procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici partecipazione; progetti di animazione territoriale finalizzati al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione;

g) formazione universitaria e post-universitaria, e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:

(g.1) intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati ed esperienze politiche, sociali ed economiche con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni, reti, gruppi anche informali di iniziativa civica e quanti altri operino in ambiti vicini alle finalità istituzionali svolgendo altresì attività di studio e sensibilizzazione;

(g.2) progettazione, gestione e coordinamento di Master universitari di I e II livello e di ogni altro corso di livello universitario, moduli base di poche ore e moduli annuali e pluriennali, per la formazione e l'aggiornamento del personale degli enti pubblici e privati;

(g.2) progettazione, gestione e coordinamento di Master universitari di I e II livello e di ogni altro corso di livello universitario, moduli base di poche ore e moduli annuali e pluriennali, per la formazione e l'aggiornamento del personale degli enti pubblici e privati;

(g.3) costituzione di fondi per borse di studio universitarie e post universitarie;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:

(h.1) favorire e sostenere la nascita di un istituto di ricerca pedagogica a livello nazionale;

(h.2) fare le attività previste dal DPR n. 135, 20 marzo 2003 nei seguenti ambiti: studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale; riduzione dei consumi energetici; smaltimento dei rifiuti; simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico; prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale; miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:

(i.1) perseguire finalità di educazione, formazione, ricerca e di promozione dei beni comuni dal punto di vista civile e culturale, volte alla crescita delle comunità, delle istituzioni, dei cittadini, in particolare dei giovani, delle famiglie, delle organizzazioni, finalizzate a: favorire la formazione dei singoli, dei gruppi e dei territori mediante un progetto di educazione integrale e permanente;

(i.2) dare impulso al dialogo e alla partecipazione generativa e collaborativa;

(i.3) realizzare esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a valorizzare la vita e la storia con costante riferimento all'inclusione e ai beni comuni;

(i.4) porre attenzione allo sviluppo della sensibilità verso la salvaguardia, la sostenibilità, la tutela e la valorizzazione del pianeta;

(i.5) diffondere le conoscenze nei settori di impegno istituzionale tramite il sostegno e il patrocinio di mostre, gruppi di studio, conferenze, forum, corsi, seminari, nonché la pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca nei predetti campi;

(i.6) curare l'aggiornamento e la diffusione gratuita di materiale informativo sulle proprie iniziative e i propri progetti;

(i.7) promuovere e diffondere libri, pubblicazioni, periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati, supporti multimediali, ogni altro strumento di servizio che aiuti a raggiungere le sopraindicate finalità educative;

- (i.2)**creare piattaforme web funzionali all'auto-organizzazione delle comunità, l'interazione senziente e l'intelligenza connettiva;
- j)** radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:
- (j.1)**creare una radio a carattere comunitario;
- (j.2)** creare un canale televisivo a carattere comunitario;
- I)**formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:
- (I.1)** costituzione di fondi per borse di studio;
- (I.2)**realizzazione di centri polivalenti, residenze e campi formativi, campi estivi, etc.;
- m)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:
- (m.1)**attività e servizi a supporto degli enti di tipo amministrativo, contabile, fiscale, di sviluppo dei servizi e di partecipazioni a procedure ad evidenza pubblica previste dal Codice degli appalti.
- q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:
- (q.1)** promozione di servizi di edilizia residenziale sociale anche con interventi residenziali sociali ispirati alle migliori pratiche internazionali in materia, con l'uso di metodiche, tecniche e tecnologie costruttive, abitative, relazionali, socialifinalizzate al soddisfacimento delle esigenze primarie, all'accesso alla proprietà della casa, all'integrazione delle diverse fasce sociali e al miglioramento continuo delle condizioni di vita e alla crescita culturale dei destinatari;
- (q.2)**realizzazione e/o recupero di alloggi, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà;
- (q.3)**acquisizione diretta o tramite cessione gratuita da parte di enti pubblici o privati di aree o di alloggi;
- u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:
- (u.1)**creazione di centri di servizi globali alle persone svantaggiate con interventi ispirati alle migliori pratiche internazionali in materia, con l'uso di metodiche sistemiche relazionali, sociali, formative, educative ed esperienziali finalizzate al soddisfacimento delle esigenze primarie delle persone svantaggiate, all'accesso al mondo del lavoro, alla proprietà della casa, all'integrazione sociale, al miglioramento continuo delle condizioni di vita e alla crescita personale dei destinatari;
- (u.2)**raccolta e redistribuzione di prodotti e servizi alle persone svantaggiate;riutilizzo completo di tutti i prodotti non utilizzabili a fine

umano verso l'agricoltura, la zootecnia, l'energia, etc.; campagne informative e di comunicazione per favorire le donazioni da parte delle aziende e sensibilizzare i consumatori sul tema dello spreco; incoraggiamento dei rapporti con il mondo agricolo per la raccolta in campo; sensibilizzare i comuni ad incentivare chi dona alle organizzazioni non profit con una riduzione della tassa dei rifiuti o altre forme di agevolazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:

(v.1) centri per la pace con scuola di formazione e servizi agli enti pubblici e privati e laboratori di cittadinanza attiva;

(v.2) centro per la difesa civile per prevedere e prevenire situazioni di conflitto o di crisi o di emergenza, derivanti da fenomeni naturali o antropici o misti, che integri la questione della difesa nazionale nell'ordinamento giuridico con le migliori dottrine e culture militari e civili, intesa come insieme di difesa militare e difesa civile ed equilibri fra: protezione civile e difesa civile, difesa militare e difesa civile, servizio civile e difesa civile come previsto dal DPCM del 18 febbraio 2004;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:

(w.1) sviluppare, attraverso modelli antropologici, culturali sociali ed economico-finanziari innovativi individuati attraverso una sistematizzazione di tutte le esperienze di condivisione generativa e mutualistica, una rete permanente per la tutela e lo sviluppo dei beni comuni, intesi come beni che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e dei doveri di solidarietà sociale, nonché al libero sviluppo di ogni persona e comunità;

(w.2) valorizzare il contributo partecipativo e generativo (anche dal punto di vista economico) dei cittadini ai beni comuni e la componente della responsabilità e dei doveri di solidarietà sociale ed intergenerazionale a fianco della tutela dei diritti. Tale contributo potrà essere attivato anche attraverso una infrastruttura materiale e digitale volta a garantire l'effettività di processi partecipativi e di esercizio della sovranità popolare dentro e fuori il territorio nazionale, così favorendo gli indispensabili processi culturali di alfabetizzazione ecologica e di alfabetizzazione digitale necessari per l'esercizio degli strumenti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione italiana, e volti anche a ristabilire l'equilibrio intergenerazionale nell'uso delle risorse disponibili;

(w.3) approfondire dal punto di vista antropologico giuridico, economico e sociologico il tema dei beni comuni, integrando le due dimensioni di titolarità del bene e modello di gestione e sviluppando un approccio integrale, innovativo, pluralistico, e multidisciplinare che evidenzi la necessità di adottare una gestione strutturalmente sostenibile del bene in un orizzonte di lungo periodo, con particolare attenzione alla tutela dei diritti delle generazioni future e all'equilibrio intergenerazionale;

(w.4) incoraggiare l'informazione indipendente in tutte le sue forme, e l'accesso critico alla conoscenza globale tramite il web e le nuove tecnologie,

sottolineando il diritto alla privacy e alla protezione dei profili digitali personali di ognuno;

(w.5) tutelare e promuovere il diritto di connessione alla rete Internet, per garantire le dotazioni tecniche e le competenze culturali innanzitutto alle fasce della popolazione più disagiate dal punto di vista sociale, economico e geografico;

(w.6) censire, analizzare, tutelare, promuovere e valorizzare beni comuni digitali intesi come patrimoni di dati di interesse generale e software a codice aperto;

(w.7) tutelare e promuovere il diritto di tutti ad una vita libera e dignitosa attraverso il lavoro, e i diritti alla salute e alla cura della non autosufficienza garantiti da forme di gestione nell'interesse comune;

(w.8) promuovere iniziative che affermino il diritto di tutti ad un cibo buono, pulito e giusto indipendentemente dal reddito personale o familiare;

(w.9) favorire dibattiti, iniziative e progetti riguardanti la difesa delle libertà civili e l'equa amministrazione della giustizia, anche attraverso il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:

(z.1) attrarre finanza sostenibile e “ad impatto” per sostenere processi di rigenerazione di beni comuni nei territori, indirizzando gli obiettivi di investimento sulla generazione di valore nei confronti di tutti portatori di interesse;

(z.2) promuovere la realizzazione di nuovi modelli di concessione e relativi sistemi di governo e controllo per la gestione di beni comuni e di beni ad appartenenza pubblica necessaria, anche proponendo l’ideazione di strumenti normativi di azione popolare, di disegni di legge, e di appropriate modifiche al Codice Civile;

(z.3) costruire, sistematizzare e diffondere nei territori di competenze e strumenti di gestione efficace dei beni comuni (capacity building);

(z.4) censire, analizzare, tutelare, promuovere e valorizzare ibeni comuni materiali ed immateriali sul territorio nazionale, nonché le principali organizzazioni che se ne occupano, individuando le esperienze presenti di gestione dei beni comuni di maggiore interesse, valutandole anche con approccio comparato che tenga conto anche delle migliori pratiche estere;

(z.5) favorire la trasformazione di un bene abbandonato o a rischiodi sottoutilizzo o dismissione in un bene comune, eventualmente sostenendo le comunità locali che in tal senso si siano attivate.

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché istituti e/o eco-istituti di ricerca e sviluppo, musei ed eco-musei, master e corsi universitari, spin-off e start up, società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f) promuovere la cultura delle certificazioni e delle validazioni del proprio sistema, dei propri processi, servizi e attività avvalendosi di enti terzi di certificazioni aziendali comunque non aderenti alla Fondazione;
- g) ispirarsi alle culture dei sistemi di gestione aziendali e del miglioramento continuo in particolare per l'innovazione, la sostenibilità e l'economia circolare perseguendo l'ottenimento per la Fondazione di tutte le certificazioni e validazioni possibili compatibili con il presente statuto;
- h) promuovere la cultura della certificazione delle competenze su norme nazionali e internazionali dei professionisti operanti nell'ambito della gestione dei beni comuni;
- i) partecipare a tavoli normativi nazionali e internazionali volti a definire norme, modelli, linee guida e buone prassi sui temi dei "beni comuni" e in particolare dell'innovazione, sostenibilità, economia circolare, sicurezza del cittadino e delle relative figure professionali operanti nell'ambito della gestione dei beni comuni volti a definire norme e modelli.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017.

3.5 La Fondazione, altresì, potrà avvalersi di ogni altra forma di collaborazione, diretta o indiretta, derivante da protocolli, convenzioni o accordi con enti pubblici e privati, profit e non in materia di, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizio civile (Legge 6 marzo 2001, n. 64 e ss.mm.ii.), Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), tirocini formativi e non (universitari e non), praticantato, training, apprendistato, addestramenti, borse di studio, dottorati di ricerca ed altro previsto dalla vigente o futura normativa in materia.

Articolo 4

Patrimonio e Fondo di Dotazione

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 5

Fondo di Gestione

5.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio;
- f) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) ogni altra entrate compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6

I Membri della Fondazione

6.1 Sono Membri della Fondazione:

- a) i Fondatori;
- b) i Partecipanti;

6.2 Sono Fondatori i membri del Comitato che ha costituito la Fondazione e i soggetti giuridici pubblici o privati, nominati tali con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al patrimonio della Fondazione e/o alla realizzazione delle sue attività, mediante contributi in denaro o in natura, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, dal Consiglio di Amministrazione.

6.3 Sono Partecipanti le persone fisiche, nominati tali con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al patrimonio della Fondazione e/o alla realizzazione delle sue attività, mediante contributi in denaro o in natura, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Membri della Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti dovuti;
- b) condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione o con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) trasformazione, fusione e scissione;
- d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- e) aperture di procedure di liquidazione;
- f) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

6.5 I Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento di obbligazioni assunte.

Articolo 7 Organi

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) il Consiglio Generale dei Fondatori;
- d) l'Assemblea dei Partecipanti;
- e) Il Consiglio di Indirizzo;
- f) l'Advisory Board;
- g) l'Organo di Controllo;

Articolo 8 Consiglio di Amministrazione

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “**Consiglio**”) composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, incluso il Presidente.

8.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

- a) il Consiglio Generale dei Fondatori nomina un numero pari a 3/4 dei membri;
- b) l'Assemblea dei Partecipanti nomina un numero pari a 1/4 dei membri;

8.3 Il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato dal Consiglio Generale dei Fondatori.

8.4 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

8.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 8.2 lett. a e b), il sostituto verrà designato con le stesse modalità e il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

8.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 8.2, il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

8.7 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.8 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Articolo 9 Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) nomina l'Organo di Controllo;
- j) delibera sulle domande di adesione di nuovi candidati Fondatori e Partecipanti;
- k) nomina il Segretario, determinandone le funzioni;
- l) nomina, tra i propri membri, a maggioranza assoluta, il Presidente e Vice Presidente;
- m) nomina i membri del Consiglio di Indirizzo e dell'Advisory Board;
- n) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- o) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- p) nomina i comitati ed i gruppi di lavoro;
- q) istituisce il Forum dei portatori di interesse della Fondazione, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento;
- r) sottoscrive accordi, partnership contratti di rete o partecipa ad altri enti aventi finalità analoghe o affini a quelle della Fondazione;
- s) delibera sulle modifiche allo statuto;
- t) delibera sulla costituzione e sulla partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- u) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- v) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

9.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

10.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la

prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

10.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvo la delibera relativa allo scioglimento della Fondazione che potrà essere assunta soltanto con il voto favorevole del settantacinque per cento dei Consiglieri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

10.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

10.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11

Presidente – Vice Presidente

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

11.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 12

Il Consiglio Generale dei Fondatori

12.1 Il Consiglio Generale dei Fondatori è composto dai soggetti individuati dall'articolo 6.2.

12.2 Il Consiglio Generale dei Fondatori nomina la quota di sua competenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 8.

12.3. Il Presidente del Consiglio Generale dei Fondatori è nominato dal Consiglio stesso ad ogni sua riunione.

12.4 Le norme di funzionamento del Consiglio dei Fondatori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza si applicano per quanto compatibili le disposizioni relative al funzionamento dell'Assemblea dei Partecipanti.

Articolo 13 **L'Assemblea dei Partecipanti**

13.1. L'Assemblea è costituita dai Partecipanti nominati ai sensi del precedente articolo 6.3.

13.2 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione.

L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a tutti gli aventi diritto a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

13.3 Ogni Partecipante ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da altro Partecipante mediante delega scritta. Ciascun Partecipante non può essere portatore di più di tre deleghe.

13.4 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13.5 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.6 Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

13.7 L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 8.

13.8 Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 14 **Consiglio di Indirizzo**

14.1 Il Consiglio di Indirizzo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre a undici membri, scelti tra i membri della Fondazione.

14.2 Il Consiglio di Indirizzo vigila sul rispetto dei valori fondanti della Fondazione contenuti nel manifesto del Comitato Promotore sottoscritto in data 5 ottobre 2020 a Messina, nei documenti successivi e prodromici alla costituzione della Fondazione e quelli prodotti durante i lavori assembleari nonché dall'ufficio di Presidenza del Comitato Promotore e, attraverso un periodico confronto con il Consiglio di Amministrazione, lo supportano sull'implementazione e gestione delle attività della Fondazione che dovranno essere coerenti con i suddetti valori.

14.3 Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere con apposita delega.

14.4 Le norme di funzionamento del Consiglio di Indirizzo sono disciplinate da un apposito regolamento. In mancanza si applicano per quanto compatibili le disposizioni relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Advisory Board

15.1L'Advisory Board è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre a undici membri scelti, anche all'esterno della Fondazione, tra soggetti di alto profilo e competenza, specialisti nel mondo dell'innovazione sociale ed istituzionale, anche internazionali.

15.2L'Advisory Board ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare:

- a) sottopone al Consiglio di Amministrazione progetti ed iniziative coerenti con le finalità della Fondazione;
- b) esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) esprime pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

15.3L'Advisory Board è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere con apposita delega.

15.4 Le norme di funzionamento dell'Advisory Board sono disciplinate da un apposito regolamento. In mancanza si applicano per quanto compatibili le disposizioni relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Segretario

16.1 Il Segretario, se nominato, sovrintende all'attività amministrativa della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestionali e organizzative.

16.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione delle attività della Fondazione.

16.3 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio nei limiti dei poteri a lui conferiti.

16.4 La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 17

Organo di Controllo

17.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Il primo Organo di Controllo è nominato nell'atto costitutivo.

17.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo alterzoesercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

17.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono

essere posseduti da almeno uno dei componenti.

17.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

17.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.7 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

17.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'articolo 10 in quanto compatibile.

17.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 18

Compensi per le Cariche sociali

18.1 Agli Amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

18.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 19

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

19.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017.

19.2 Al superamento delle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro

il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

19.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 20

Scioglimento

20.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

20.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21

Norme applicabili

21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Articolo 22

Disposizioni transitorie

22.1 Il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il Consiglio di Indirizzo e l'Advisory Board, ai sensi rispettivamente degli articoli 14 e 15, entro un anno dalla costituzione della Fondazione.